PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 65 (Capitolato Allegato F)

Compiuta la linea, il Governo ne fara' eseguire il collaudo per mezzo dei suoi delegati ed in contraddittorio del concessionario o dei suoi rappresentanti.

Tale collaudo si riferira' a tutte le opere costituenti il corpo stradale, l'armamento della via, le stazioni, le case di guardia e gli edifizi accessori, non che al materiale mobile e fisso per riconoscere se in tutte le loro parti sieno state adempiute le prescrizioni di questo capitolato.

Se all'epoca del collaudo si troveranno mancanze o difetti contro le dette prescrizioni, il concessionario dovra' tosto porvi riparo; ove egli a cio' non si presti, vi supplira' il Governo valendosi dell'ultima rata di cauzione, ed in caso d'insufficienza di questa, compensandosi coi primi prodotti dell'esercizio della strada che fara' esigere direttamente.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-65/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it